



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 50 2017

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

Il Testo Unico per il Lavoro Autonomo

In sintesi:

La recente legge per la tutela del lavoro autonomo ha introdotto nel nostro ordinamento un “*testo unico*” che riguarda l'attività svolta dalle partite IVA, sia lavoratori autonomi che liberi professionisti. In particolare la legge ha dettato delle norme sugli aspetti salienti della disciplina quali i pagamenti, gli interessi moratori e le clausole contrattuali.

Approfondimento:

- **A chi si applica il nuovo Testo Unico?**

Ai rapporti di lavoro autonomo quindi: **i contratti d'opera e i contratti d'opera intellettuale sia con professionisti iscritti ad ordini e collegi sia per le professioni e attività intellettuali c.d. “non regolamentate”**. Vengono espressamente escluse solamente le imprese, anche piccole, compresi quindi gli imprenditori individuali.

- **Quando devono essere applicate le regole del Testo Unico?**

Dovranno essere applicate dalle imprese quando concludono contratti con i consulenti ed in genere con tutti i prestatori di lavoro autonomo.

- **Quali sono le regole relative ai pagamenti?**

In assenza di un diverso termine espressamente pattuito dalle parti, il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. In caso di ritardato pagamento decorrono automaticamente gli interessi moratori legali fissati semestralmente e comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, in base alla nuova legge, il termine non può mai superare i 60 giorni.

- **Esistono delle clausole inefficaci del contratto?**

Si, per esempio la facoltà di modifica unilaterale del contratto riconosciuta al committente, il recesso unilaterale del committente senza previsione di un congruo preavviso, clausole che prevedano termini di pagamento oltre i 60 giorni, rifiuto del committente a stipulare per iscritto l'incarico.

31 ottobre 2017

I migliori saluti.
Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.